

CORTE DI APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

Tema: Responsabilità da cosa in custodia

Riferimenti normativi: art.2051 c.c., art.2043 c.c., art.1227 c.c.

I. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA (ART. 2051 O ART. 2043 C.C.)

È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - compete al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.

Peraltro, la qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure non è vincolante per il giudice d'appello. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: *“In tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043 c.c., non vincola il giudice d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata”* (così, *ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11805). Ed ancora: *“In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la possibilità di porre in discussione l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., non avendo l'appellato né formulato contestazioni sul punto né riproposto le argomentazioni a sostegno della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.).* (Cass. civ., sez. III, 08 maggio 2015, n. 9294).

II. LA RESPONSABILITÀ EX ART.2051 C.C.: NATURA, ONERE DELLA PROVA ED IL LIMITE DEL CASO FORTUITO

Può ritenersi ormai consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dalla norma *de qua* configura una responsabilità oggettiva: ciò comporta, di regola, che il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può

consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento - danno) dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).

In questo modo, non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sez.III, 02/12/2022, n. 35558/2022). Le Sezioni unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: *“la responsabilità di cui all'[art. 2051 c.c.](#) ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode* “(cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).

III. LA NOZIONE DI “CUSTODIA”

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa.

È qualificabile come tale, colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.

La stipula, da parte dell'Amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l'Amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell'[art. 2051 c.c.](#), sino a quando l'area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l'ente proprietario della qualità di «custode» della porzione di strada rimasta percorribile (Cassazione civile sez. III, 12/07/2018, n.18325).

La Corte di Appello di Bari ha fatto applicazione dei principi suesposti nella sentenza n. 221/2018, riconoscendo una responsabilità dell'ente comunale, in qualità di custode, per i danni cagionati ad un pedone inciampato in un tombino rialzato rispetto al manto stradale, per via dello svolgimento di alcuni lavori di manutenzione

della strada, affidati nell'occasione ad un'impresa appaltatrice, altresì incaricata di apporre la segnaletica necessaria a tutelare la pubblica incolumità, per non aver l'ente pubblico adeguatamente vigilato sull'ottemperanza dell'incarico a quest'ultima affidato, verificando l'effettiva chiusura del traffico veicolare e pedonale.

Con riferimento ad una fattispecie simile, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 1558/2019, ha riconosciuto una responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario di un appartamento, affidato per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione ad una impresa edile in forza di un contratto di appalto, per i danni cagionati alla proprietaria della sottostante unità abitativa dalla caduta di detriti derivanti dalla demolizione del massetto del solaio tra due immobili, nonostante la presenza all'interno del contratto di una clausola di esonero della responsabilità del committente, ritenendolo comunque custode del bene e chiarendo che: *“la clausola di esonero di responsabilità, che avrebbe legittimato il committente ad agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore, ha efficacia tra le parti ma non verso i terzi, ed il tenore complessivo del contratto di appalto indurrebbe comunque a ritenere che il committente avesse conservato la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire tramite il direttore dei lavori e che quindi avesse conservato la custodia della res”*.

Va precisato che non può considerarsi custode colui che è in relazione con la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità, in quanto costui non ha un potere di governo sulla cosa. (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2014, n. 19657).

IV. LA NOZIONE DI “COSA” ED IL CONCETTO DI “PERICOLOSITÀ”

Ai fini della perimetrazione dell'ambito applicativo della norma in esame, ci si è chiesti se l'art. 2051 c.c. si applicasse alle ipotesi in cui **la cosa inerte** avesse giocato solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento (per es. nel caso di cadute, scivolate, urti e via dicendo). È prevalsa la tesi secondo cui non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma ciò che rileva è che essa abbia avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia stata una mera occasione atta a produrre l'evento (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11695).

Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la **prova del nesso causale** si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI, 19/02/2015, n.3297; Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015, n.13930;). Infatti, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato,

deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (ex multis: Corte Appello Bari, Terza Civile, sentenze n. 1563/2021; id sez. n. 1300/2021; id sez. 719/2020; id sez. n. 141/2020; id sez. n. 2540/2019; id sez. 1519/2019; id sez. n. 1857/2018; id sez. n. 1771/2018; id sez. n. 502/2018; id sez. n. 241/2018; id sez. n. 1047/2017; id sez. n. 915/2017 ecc.)

V. L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La questione circa l'applicazione dell'art. 2051 c.c. alle P.P.A.A. è emersa nel dibattito giurisprudenziale soprattutto con riferimento alle strade e alle autostrade.

V.1 Strade

In virtù dell'art. 16 lett. b) della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F e delle norme specifiche del nuovo C.d.S., le strade e le autostrade appartengono alla P.A. che ha l'obbligo di custodirle e di vigilare .

Per decenni la giurisprudenza è rimasta ancorata al concetto di "insidia e\o trabocchetto", di mera creazione giurisprudenziale in rapporto all'art. 2043 c.c., negando l'applicabilità alla P.A. dell'art. 2051 c.c. Si affermava, sostanzialmente, che per l'estensione e la vastità del patrimonio pubblico, la P.A. non potesse operare una custodia significativa sulle cose di sua proprietà e, pertanto, risultava poco conforme al dato fattuale ipotizzare che dalla semplice proprietà e custodia di un bene quale la via pubblica, potesse discendere una responsabilità di tipo oggettivo che imponesse alla P.A. l'obbligo risarcitorio in tutti i casi in cui il cittadino soffrisse un pregiudizio a tale titolo.

Ciò comportava un onere probatorio più gravoso in capo al danneggiato, il quale non solo doveva provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, ma anche la condotta (dolosa o colposa) a carico dell'Ente Pubblico (ad es., la cattiva manutenzione) e il carattere di insidia o trabocchetto (situazione di pericolo occulto, caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità).

Tale regime di attenuata responsabilità della P.A. è stato progressivamente sostituito dal diverso indirizzo, che ritiene applicabile l'art. 2051 c.c. anche alla P.A., laddove quest'ultima abbia la possibilità di effettuare un concreto esercizio del proprio potere di signoria sul bene demaniale. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., respingendo le censure mosse alla disposizione normativa, ha ritenuto applicabile, in astratto, l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., ammettendo, però, una valutazione caso per caso che tenga conto di tutta una serie di circostanze (quali l'estensione della strada, le caratteristiche, la posizione, l'utilizzazione da parte di un gran numero di utenti, le dotazioni, i sistemi di sicurezza che le connotano e i sistemi tecnologici adottati), al fine verificare la residuale responsabilità ex art. 2043 c.c. (sentenze n. 82/1995 e n. 156/1999).

Va sottolineato che per le strade comunali, la circostanza sintomatica della possibilità della custodia è data dal fatto che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato

dallo stesso Comune. La distinzione tra strade interne e strade esterne al centro abitato rileva al solo fine di presumere l'esistenza - quanto alle prime - di un potere di controllo che va invece verificato di volta in volta per le seconde, in relazione alla natura della situazione di pericolo in concreto prodottasi. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 settembre 2016, n. 19612; Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 260). La Corte d'Appello di Bari ha riconosciuto la sussistenza di un concreto potere di custodia in capo all'ente locale proprietario delle strade - chiamato a rispondere in tal sede dei danni da queste arrecati - per via della loro collocazione interna al centro abitato, facendo pertanto applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. sentenze n. 1144/2018; 627/2016, 189/2016 e 1483/2015). Diversamente, con riguardo ad un sinistro verificatosi su una strada **collocata in campagna**, al di fuori del perimetro del centro abitato, la Corte di Appello di Bari ha chiarito che: " non si può esigere da parte dell'ente comunale quella idonea attività di controllo e di manutenzione riservata alla rete stradale ricompresa all'interno del centro abitato" e tanto giustifica una valutazione della domanda attorea "alla luce dei parametri di cui all'art. 2043 c.c., ossia in base alla nozione di insidia o trabocchetto..." (cfr. App. Bari Terza Civile n. 1577/2019; nello stesso senso, con riferimento ad una strada extraurbana provinciale, App. Bari, Terza Civile n. 1396/2019).

È opportuno precisare che l'obbligo di custodia (e comunque manutentivo) della PA non deve intendersi necessariamente limitato alle strade di sua proprietà, ma è da considerarsi esteso altresì a quelle di proprietà privata, che siano comunque adiacenti alla pubblica via ed aperte al pubblico utilizzo e transito, proprio in ragione di questa loro peculiarità. A riguardo, la Corte di Appello di Bari ha riconosciuto, in sede di rinvio, una responsabilità dell'ente pubblico per i danni cagionati ad un pedone da una caduta avvenuta su una strada privata fortemente degradata e dissestata, resa scivolosa dall'assenza di asfalto e dalla contestuale presenza di ghiaia, per non aver lo stesso provveduto alla sua manutenzione, in qualità di custode, proprio in forza della pubblica fruibilità. (cfr. App. Bari, Terza Civile, n. 2653/2019).

VI. LA CONFIGURABILITÀ DEL CONCORSO DI COLPA EX ART. 1227, COMMI 1 E 2, C.C.: LA CASISTICA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

Nel quadro normativo così delineato, ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode è sufficiente che l'attore dia prova della sussistenza del nesso causale tra la *res* e l'evento dannoso, mentre incombe sul custode l'onere della prova del caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettività ed inevitabilità e che può essere integrato anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno tuttavia temperati, in tema di demanio stradale, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1 c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione

da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. 6, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. 3, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. 6, 17/06/2019, n.16149).

Va, infatti, considerato che, in base all'indirizzo giurisprudenziale consolidato innanzi richiamato, condiviso da questa Corte, *"in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ...quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro."* (da ultimo, cfr. Cass. Civ.; sez. III; 02/12/2022, n. 35558; Cass. Civ. sez. VI, 23/05/2022, n.16568, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 04/03/2022, n. 7173) . La Corte Appello Bari, Terza Civile, si è uniformata a questi principi ritenendo, in taluni casi, che la condotta del danneggiato avesse esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. sentenze n. 1542/2022; n. 1512/2022; n. 951/2022; n. 1563/2021; n. 1300/2021; n. 1901/2020; ecc.).

La S.C. ha però precisato che *"La eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile"* (v. da ultimo, cfr. Cass. Civ.; sez. III; 02/12/2022, n. 35558; Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020). La Corte di Appello di Bari ha, infatti, riconosciuto la responsabilità concorrente del custode nelle pronunce n. 1211/2022; n. 616/2022; 899/2020; 117/2014; ecc.

Va, inoltre, considerato che è **a carico del danneggiato**, la prova del nesso causale e cioè **la dimostrazione dell'esatta dinamica**, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, n.2184); sicché, laddove la parte attrice ometta una specifica allegazione della dinamica dell'evento nonché la prova circa le modalità della caduta, dell'effettiva idoneità della cosa alla causazione del sinistro, lasciando emergere lacune ed incongruenze nella rappresentazione e dimostrazione dei fatti storici, la domanda risarcitoria presentata dalla parte danneggiata non potrà trovare accoglimento. (Cfr. ex multis: Corte di Appello di Bari, Terza Civile, n. 1621/2022; id sez. n. 1031/2022; id sez. n. 982/2022;

id sez. n. 1636/2021; id sez. n. 1550/2019; id sez. n. 2540/2019; id sez. n. 886/2017; id sez. n. 253/2017; ecc.).

Occorre tenere presente, inoltre, che il **principio di cui all'art. 1227 c.c.** trova applicazione, per giurisprudenza pacifica, **anche quando il danneggiato sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa** in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza *..."l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere"* (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 3557 del 13.02.2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018).

Questa Corte ha di recente fatto applicazione del principio sopra menzionato, rigettando la domanda proposta dalla tutrice di un soggetto incapace, danneggiato in quanto lo stato di dissesto, nell'occasione, avrebbe potuto essere evitato dall'utente della strada mediamente accorto, il quale avrebbe dovuto assumere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendosi così ravvisare il caso fortuito nel fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. App. Bari, Terza Civile, n. 860/2020).

Con particolare riguardo alla cd. **buca stradale**, le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verifica del sinistro, a rendere visibile e prevedibile la situazione di pericolo: in particolare, tanto più la buca sarà grande e di un colore differente rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro illuminata, tanto più lo stato di dissesto sarà visibile e la situazione di pericolo evitabile con ordinarie cautele (Cfr. App. Bari, Terza Civile n. 1542/2022; id sez. n. 982/2022; id sez. n. 276/2022; id sez. n. 1563/2021; id sez. 1908/2020; id sez. 1901/2020; id sez. 1588/2020; id sez. n. 1309/2020; id sez. n. 1577/2019; id sez. 1550/2019; id sez. n. 1520/2019; id sez. n. 158/2019; id sez. n. 841/2018; id sez. n. 100/2018; ecc.). La circostanza che la buca stradale sia coperta da acqua o detriti vari non è, di per sé, indicativa della non visibilità della stessa, perché la presenza di una pozzanghera o di un accumulo di detriti è indice quanto meno della presenza di avvallamento e comunque di una situazione di pericolo che dovrebbe essere evitata o attraversata con molta cautela (cfr. App. Bari, Terza Civile n. 2600/2019; id sez. n. 1577/2019; id sez. n. 158/2019; id sez. n. 502/2018). Se la buca è collocata su un marciapiede, sulle strisce pedonali o in prossimità dello scivolo per disabili, la responsabilità della P.A. potrà essere valutata con maggiore rigore, perché è legittimo che l'utente riponga maggiore affidamento

nell'integrità e sicurezza del bene demaniale destinato al transito pedonale (cfr. App. Bari, Terza Civile, id sez. n. 1911/2021; id sez. n. 1534/2021; id sez. 2008/2019; id sez. n. 1138/2019; id sez. n. 889/2019); diversamente il pedone dovrà prestare maggiore attenzione all'interno dei centri storici, laddove la pavimentazione è costituita da basole che possono presentare irregolarità o sconnessioni, salvo che non siano basculanti, rappresentando così un pericolo occulto (cfr. App. Bari, Terza Civile n. 215/2022) . L'elemento della vicinanza della cosa ai luoghi abitualmente frequentati dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza dell'anomalia e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14908), tuttavia, il fatto che la insidia sia posta nelle vicinanze dell'abitazione del danneggiato può costituire indizio, o elemento indicativo della prevedibilità del danno, tale da consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso (Cass. 11526/ 2017, App. Bari, Terza Civile, n. 1621/2022; id sez. n. 143/2022; id sez. n. 1300/2021; id sez. 1550/2019).

Ed ancora, qualora l'irregolarità del manto stradale che ha determinato la caduta sia imputabile alla sottostante presenza di radici o la rovina al suolo si sia direttamente verificata a causa della presenza di radici rialzate rispetto alla pavimentazione, la responsabilità per danni da cose in custodia a carico dell'ente pubblico potrà essere riconosciuta se dalle circostanze del caso concreto riesca ad evincersi un'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, stante l'impercettibilità o inevitabilità del pericolo con l'ordinaria diligenza, mentre sarà da escludere, ad esempio, laddove la presenza di alberi di rilevanti dimensioni in prossimità dell'ostacolo siano tali da rendere non solo conoscibile e prevedibile la condizione del luogo transitato, ma anche esigibile un atteggiamento di maggiore accortezza e cautela da parte degli utenti della strada. (cfr. App. Bari, Terza Civile, n. 1563/2021).

L'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1227 c.c. va distinta da quella disciplinata dal **secondo comma**, che si riferisce ad una condotta dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione, giacché , mentre nell'ipotesi del primo comma il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, nell'ipotesi del secondo comma il comportamento del creditore/danneggiato costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, che deve essere oggetto di un'eccezione in senso stretto. L'art. 1227, co. 2, c.c., nel porre le condizioni dell'inevitabilità, da parte del creditore/danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi ricomprese nell'ambito dell'ordinaria

diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

VII. PROBLEMATICHE PARTICOLARI CONCERNENTI LE STRADE O LE AUTOSTRADE

Per quanto riguarda quelle particolari strade destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, come le autostrade, la Suprema Corte ritiene che possa essere addebitabile anche in capo al gestore autostradale una responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché è possibile svolgere, da parte di quest'ultimo, un'adeguata attività di vigilanza, capace di impedire la produzione di cause di pericolo per gli utenti.

Nell'applicazione di tale principio ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra due tipi di situazioni, precisamente tra:

- 1) le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada o autostrada (ad es., **irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali**, segnaletica insidiosa o contraddittoria);
- 2) le situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti o da repentine ed imprevedibili alterazioni dello stato della cosa (ad es., perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul fondo stradale, **perdita di olio** sulla carreggiata da parte di veicoli in transito, **presenza di cani sulla carreggiata**).

1.a Con riguardo alla prima ipotesi, va, infatti, considerato che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione (cfr. Cass.9547/2015; 6306/2013; 15723/2011; 24529/2009); al riguardo va poi precisato che, quand'anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza non fosse stata prevista, all'epoca dell'incidente, da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, la P.A. avrebbe comunque l'obbligo di valutare, in concreto, se quella strada potesse costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, valutazione sindacabile dal giudice ordinario (cfr. Cass. 10916/2017).

Abbracciando i predetti principi, la Corte di Appello di Bari, nella pronuncia n. 899/2020, con riguardo ad un sinistro verificatosi in corrispondenza di una curva resa pericolosa dalla ridotta visibilità della segnaletica verticale dovuta alla presenza di vegetazione e dalla contestuale assenza di guard rail - necessario con riferimento alle caratteristiche del luogo-, ha riconosciuto una responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c., nella misura del 25%, dell'ente locale che aveva in custodia il tratto stradale interessato, per non aver il medesimo provveduto all'adozione di adeguate misure preventive, nonostante l'elevata velocità tenuta nell'occasione dal danneggiato. Diversamente, nella sentenza n. 404/2020, la Corte barese non ha riconosciuto la pericolosità di un tratto di strada rettilineo ed ha escluso la responsabilità anche concorrente, in ordine ad un sinistro ivi verificatosi, a carico dell'ente locale proprietario della strada, ritenendo che, alla luce delle caratteristiche del tratto di

strada e della sua allocazione esterna al centro abitato, non fosse configurabile a carico dell'ente custode un obbligo di presidiare a mezzo *guard rail* l'intera rete viaria, quando non pericolosa, per neutralizzare qualsiasi voglia anomalia nella condotta di guida degli utenti. In altra ipotesi, la Corte di Appello di Bari, nella sentenza n. 616 del 2022, ha comunque riconosciuto una responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. dell'ente locale custode della strada, nella misura del 50%, in ordine ad un sinistro ivi verificatosi, per non aver questi provveduto all'abbattimento di un albero fatiscente che invadeva per inclinazione la carreggiata e la sede stradale, proprio in ragione della sua obiettiva pericolosità per la circolazione veicolare.

2.a Con particolare riguardo alle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di **un ostacolo su carreggiata autostradale**, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio dall'utente abbia natura contrattuale sia quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c. ; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada (Cassazione civile sez. III, 24/04/2008, n.10689).

A tal riguardo, la Corte di Appello di Bari, nella pronuncia n. 389/2016, ha avuto modo di accogliere la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dall'appellante per i danni subiti in occasione di un sinistro occorso a causa della presenza sul tratto autostradale di un **albero caduto**, posto che la caduta di un albero è un evento prevenibile con l'ordinaria diligenza in quanto esito di un processo degenerativo visibile e di lunga durata. Conclusioni analoghe si sono avute sia nella decisione n. 241/2017, con cui si è dichiarata la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada in relazione ad un sinistro causato dalla presenza di un **cane randagio** sulla carreggiata, sia nella decisione n. 117/2014, nella quale si è dichiarata una responsabilità concorrente, nella misura di due terzi, dell'ente gestore del tratto autostradale interessato, per un sinistro occorso a causa della presenza di uno **pneumatico** sulla carreggiata.

La giurisprudenza di legittimità è, poi, costante nel ravvisare, in fattispecie di sinistro in cui il danno derivi dalla giacenza di **una macchia d'olio sul manto stradale**, *"una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, che libera da responsabilità il custode quando lo stesso fattore di pericolo non sia conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero nel caso in cui lo stesso espliciti la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode"* (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n.6703; Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 4963 ; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805). Coerentemente con i principi enucleati dalla S.C. ed ivi riportati, la Corte barese, con la pronuncia n. 102/2020, ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità ex art.

2051 c.c. a carico dell'ente locale in ordine ad un sinistro causato dalla presenza di una macchia d'olio non rilevata su un tratto di strada di sua proprietà, per non aver quest'ultimo dato prova della *"circostanza della ristrettezza e brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la presumibile perdita d'olio da parte di un mezzo rimasto ignoto ed il verificarsi del sinistro"* che avrebbe integrato il caso fortuito esimente (pur in applicazione dei medesimi principi, è stata esclusa la responsabilità ex art.2051 c.c. in App. Bari, Terza Civile n. 1302/2021; id. sez. n. 142/2018)

Scheda redatta a cura del dott. Daniele Dellisanti, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 ed aggiornata il 15 febbraio 2023 a cura della dott.ssa Serena Miccolis, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, con la supervisione del Consigliere dottoressa Emma Manzionna.

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.